

Prot. n.168/C/2016

A TUTTI SIGG. SOCI

L O R O S E D I

Ragusa li, 31 Maggio 2016

OGGETTO: Reverse charge” – Rimborso prioritario del credito IVA – D.M. 29 aprile 2016-

Rimborso prioritario del credito IVA derivante dalle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, assoggettate al meccanismo del “reverse charge”, ai sensi dell’art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972.

Lo prevede il **Decreto del Ministro dell’economia e finanze 29 aprile 2016**, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale n.111 del 13 maggio 2016*[\[1\]](#).

In particolare, il rimborso del crediti IVA annuali ed infrannuali in via prioritaria, ossia entro tre mesi dalla richiesta, opera già a partire dalle istanze relative al secondo trimestre 2016.

Il **D.M. 29 aprile 2016** amplia, così, la **platea** dei **soggetti** che **possono accedere ai rimborsi IVA prioritari, includendovi** anche le **imprese** del settore edile che seguono **lavori di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento** degli **edifici** per i quali, come noto, dal 1° gennaio 2015 si applica il meccanismo dell’inversione contabile (*cf.* art.17, co.6, lett.a-ter, del D.P.R. 633/1972)[\[2\]](#).

Per quel che riguarda il comparto delle costruzioni, quindi, **tale nuova fattispecie si aggiunge al rimborso IVA prioritario già riconosciuto** dal 2007 per le prestazioni di servizi, o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di **subappalto nel settore edile**[\[3\]](#).

Restano ferme, anche alla luce delle citate novità, le condizioni per ottenere il rimborso, stabilite dalla normativa di riferimento (art.2 del D.M. 22 marzo 2007), che devono verificarsi contestualmente, quali:

- o esercizio dell’attività da **almeno 3 anni**;
- o **eccedenza IVA** chiesta a rimborso **pari o superiore a**:
 - **10.000 euro**, in caso di **rimborso annuale**,
 - **3.000 euro**, in caso di richiesta di **rimborso trimestrale**;
- o **eccedenza IVA** chiesta a rimborso di importo **pari o superiore al 10%** dell’**ammontare** complessivo dell’**IVA assolta sugli acquisti** e importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

Sempre in tal ambito, si ricorda che il rimborso prioritario del credito IVA viene riconosciuto anche per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P.A., che comportano l'applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" (cd. "split payment" – art.17-ter del D.P.R. 633/1972)^[4].

In ogni caso, resta confermato che il **credito IVA** derivante dalle operazioni assoggettate al "reverse charge", ovvero alla "scissione dei pagamenti" può essere **utilizzato**, oltre che a **rimborso** (prioritario), anche in **compensazione** con altre imposte o contributi (cd. compensazione "orizzontale" o "esterna", mediante Modello F24).

^[1] In attuazione dell'art.38-bis, co.10, del D.P.R. 633/1972. Il D.M. 29 aprile 2016 ha modificato l'art.1 del D.M. 22 marzo 2007, relativo alle prestazioni assoggettate al "reverse charge" che consentono di richiedere i rimborsi IVA prioritari.

^[2] Introdotta dall'art.1, co.629, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (*legge di Stabilità 2015*) – cfr. "Estensione del reverse charge – C.M. 37/E/2015" - [ID n.23162 del 23 dicembre 2015](#) e "Estensione del reverse charge – C.M. 14/E/2015" - [ID n.19936 del 30 marzo 2015](#).

^[3] Ai sensi dell'art.17, co.6, lett.a, del D.P.R. 633/1972 e del D.M. 22 marzo 2007.

^[4] Cfr. D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015 – "Split Payment – Rimborsi IVA prioritari – In G.U. il D.M. 20 febbraio 2015" - [ID n.19559 del 4 marzo 2015](#). Al riguardo, si ricorda che i soggetti che eseguono operazioni nei confronti della P.A., sottoposte allo "split payment" possono richiedere i rimborsi IVA prioritari, senza il rispetto delle condizioni di cui al citato D.M. 22 marzo 2007.

Distinti saluti



ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)